



## L'IMPIEGO DEI MILITARI A TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA: DAL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ALL'ESECUZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE PER IL COVID-19 (III PARTE)

Sviluppato su 18 paragrafi, lo studio si concentra sull'analisi giuridica delle norme che disciplinano l'impiego delle tre Forze Armate, Esercito, Marina e Aeronautica militare, in servizi di ordine e sicurezza pubblica, in concorso con le Forze di polizia. È esaminata l'evoluzione storica e giuridica di tali attività, che hanno subito un notevole incremento negli ultimi decenni, fino all'attuale impiego nelle verifiche della corretta esecuzione delle misure di contenimento e di contrasto della diffusione del contagio da COVID-19.

Sono, inoltre, approfondite le rilevanti implicazioni giuridiche dovute all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, conseguentemente, quella di pubblico ufficiale. Vengono analizzati i poteri e gli obblighi derivanti dall'assunzione di tali qualità, con riferimento anche ai rapporti che vengono ad instaurarsi con le Autorità di pubblica sicurezza.

di **Maurizio TALIANO**, Ten. Colonnello dell'Arma dei Carabinieri, ha frequentato la Scuola Militare Nunziatella, l'Accademia Militare e la Scuola Ufficiali. Ha acquisito esperienze professionali nell'organizzazione mobile, territoriale ed addestrativa. Da numerosi anni svolge attività di docenza presso il 2° Reggimento della Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri. È cultore della materia "Diritto di polizia – Legislazione di Pubblica Sicurezza".

### 11. La qualifica di agente di pubblica sicurezza

Le funzioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono esercitate dalle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza e dagli ufficiali ed **agenti di pubblica sicurezza**<sup>1</sup>.

Gli agenti di pubblica sicurezza sono i soggetti cui l'ordinamento attribuisce l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Considerando che gli agenti di P.S. svolgono tali compiti sotto la direzione delle Autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza e che tali compiti sono quelli attribuiti anche alle Autorità di pubblica sicurezza, è possibile affermare che gli agenti traducono in atto i poteri delle Autorità di pubblica sicurezza ed assicurano l'esecuzione delle disposizioni da queste emanate. Quindi, gli agenti di pubblica sicurezza hanno compiti esecutivi, alle dipendenze delle autorità e degli ufficiali di pubblica sicurezza.

La qualifica<sup>2</sup> di agente di pubblica sicurezza, la posizione e le funzioni svolte sono disciplinate dalle disposizioni contenute nella parte ancora oggi vigente dei Capi II e III del R.D. 31 agosto 1907, n. 690 "Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza".

L'art. 34 del citato R.D. n. 690 del 1907 riporta le attribuzioni<sup>3</sup> degli agenti di pubblica sicurezza che consistono nel:

- a. vegliare:
  - al mantenimento dell'ordine pubblico;
  - all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà;

<sup>1</sup> Cfr. art. 3, legge n. 121 del 1981 e art. 1, R.D. n. 690 del 1907.

<sup>2</sup> Quella di ufficiale o agente di P.S. è definita a volte una qualità (R.D. n. 690 del 1907; R.D. n. 635 del 1940; D.P.R. n. 335 del 1982; legge n. 65 del 1986), altre volte una qualifica (artt. 179 e 179-bis, D.Lgs. n. 66 del 2010; art. 8, D.L. n. 92 del 2008; nell'abrogato D.Lgs. n. 198 del 1995; Cons. Stato Sez. V, sent. 555 del 19 luglio 1984; Sez. I, sent. 922 del 30 maggio 1986; Sez. IV, sent. 506 del 18 giugno 1990; Sez. VI, sent. 871 del 7 novembre 1992). La questione è irrilevante e priva di significato pratico. Così in Calesini G., "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi", ed. XXIX – 2019, pag. 69, Roma, Laurus Robuffo.

<sup>3</sup> Per gli analoghi compiti delle Autorità di P.S. cfr. l'art. 1 del T.U.L.P.S. e, per l'Arma dei Carabinieri, l'art. 2 del R.D. n. 1169 del 1934.

– alla prevenzione dei reati in genere;

b. raccogliere le prove dei reati, procedere alla scoperta e, in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti;

c. curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità;

d. prestare soccorso in casi di pubblici e privati infortuni.

I successivi artt. 36 e 37 dispongono che gli agenti di pubblica sicurezza:

- devono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di pubblica sicurezza, nella cui circoscrizione si trovano, di ogni reato e di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio. Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con speciale rapporto, da inoltrare per vie gerarchiche, osservate le prescrizioni del Codice di procedura penale;
- dovranno distendere verbale e fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio.

In altri termini, gli agenti di pubblica sicurezza devono riferire alla polizia giudiziaria, osservate le prescrizioni del Codice di procedura penale, ogni reato commesso nei luoghi dove prestano servizio. L'omessa o ritardata denuncia all'Autorità giudiziaria, come si dirà in seguito, costituisce reato procedibile d'ufficio e comporta una sanzione penale.

I successivi artt. 39 e 40 del R.D. n. 690 del 1907 dispongono che gli ufficiali incaricati dell'esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza possono richiedere l'intervento delle Forze Armate, quando siano insufficienti o non disponibili agenti di pubblica sicurezza delle Forze di polizia. In questi casi, tuttavia, i militari delle Forze Armate rimangono sotto il comando dei suoi capi militari, che, nell'esecuzione del servizio per cui sono stati richiesti, sono a disposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza, ai quali ne spetta per intero la responsabilità.

Occorre però ricordare che tali disposizioni, ancora oggi in vigore, risalgono ad oltre un secolo fa e, quindi, la lettura va raccordata e coordinata con **le più recenti e rinnovate disposizioni che vietano ai militari l'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria**. Se nelle disposizioni del vetusto Regio Decreto non vi sono sostanziali distinzioni tra le attribuzioni di polizia di sicurezza e quelle riferibili, almeno parzialmente, alla polizia giudiziaria, oggi la separazione di funzioni appare netta ed

insormontabile, viste le più recenti e più volte reiterate disposizioni legislative.

Bisogna aggiungere che, sin dalla prima lettura delle vigenti disposizioni, appare chiaro il potere autoritativo e certificativo di colui che è investito della qualifica di agente di pubblica sicurezza dal quale discende anche la qualità di pubblico ufficiale, di cui meglio si dirà in seguito.

Se ne desume che in capo al militare, investito di queste particolari attribuzioni, tenuto in considerazione anche il giuramento prestato, la preparazione professionale e fisica, la disponibilità di equipaggiamenti e strumenti di dissuasione, sorga il dovere/potere di intervenire in determinate situazioni costituenti anche fatto reato, non fosse altro che per dovere etico e morale.

Bisogna precisare che, se l'attività d'indagine in senso stretto è sempre preclusa ai militari perché compito tipico della polizia giudiziaria (art. 347 C.P.P. "Obbligo di riferire la notizia del reato" e art. 348 C.P.P. "Assicurazione delle fonti di prova" che tra le prime operazioni impone la ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché la conservazione di esse e dello stato dei luoghi), le funzioni di pubblica sicurezza svolte dai militari impongono sempre l'attività di preservazione della scena del crimine.

Infatti, secondo l'art. 41 del R.D. n. 690 del 1907, i militari delle Forze Armate, quando intervengono sul luogo di un reato, sono incaricati, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che, sino all'arrivo dell'autorità competente, venga alterato lo stato delle cose.

Secondo gli odierni canoni del Codice di procedura penale si può affermare che se i militari impegnati nell'operazione "Strade sicure", durante l'espletamento del servizio, assistono alla consumazione di un reato o ne sono addirittura coinvolti, hanno l'obbligo di preservare e delimitare la scena del crimine, fino all'arrivo della polizia giudiziaria, per evitare che la stessa venga inquinata o alterata. Hanno, altresì, l'obbligo di raccogliere le prove di questi reati senza possibilità, tuttavia, di compiere attività limitative della libertà di persone o cose, riservate dal Codice di procedura penale alla polizia giudiziaria; non hanno potestà d'indagine, di arresto o di fermo in quanto tali atti sono di esclusiva competenza della polizia giudiziaria. Occorre però rammentare che, nei limiti in cui l'operazione è concessa ai privati, anche i militari possono procedere all'arresto di persone colte in flagranza di gravi reati perseguibili

d'ufficio e si trovino quindi ad affrontare le ipotesi previste dall'art. 383 "Facoltà di arresto da parte dei privati" del Codice di procedura penale.

Anche per i militari permane, come per ogni cittadino, la facoltà di eseguire l'arresto in flagranza di persone colte nell'atto di compiere gravi reati elencati nell'art. 380 "Arresto obbligatorio in flagranza" del Codice di procedura penale: tale facoltà può essere esercitata solo per reati per i quali il citato articolo impone invece alla polizia giudiziaria l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

Tuttavia, il profilo di agente di pubblica sicurezza, che caratterizza i militari impiegati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica, impone loro di compiere tutte le azioni necessarie a prevenire ed impedire che si commettano reati. Da queste considerazioni nasce l'esigenza di utilizzare, con maggiore diligenza e rigore, la facoltà di arresto concessa ai privati di cui all'art. 383 del C.P.P. poiché, rivestendo la qualità di pubblici ufficiali, tale facoltà è maggiormente vincolante di quella del privato. Trattasi, infatti, di vincolo rafforzato non solo dalle qualifiche rivestite, ma anche dagli obblighi imposti dal giuramento prestato, agevolato dalla preparazione tecnico-professionale e fisica nonché dalle armi e strumenti in dotazione.

I militari che hanno eseguito l'arresto dovranno, senza ritardo, consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria, immediatamente avvertita, la quale dovrà obbligatoriamente redigere il verbale della consegna e rilasciarne copia ai militari operanti.

## 12. Il conferimento della qualifica di agente di P.S.

Per quello che riguarda, in generale, il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, questa può avvenire:

- **direttamente e permanentemente per disposizione di legge**, quando l'attribuzione riguarda tutti gli appartenenti all'istituzione, come gli operatori delle Forze di polizia che all'atto del primo incorporamento e della perdita della posizione di "allievo" e della nomina o acquisizione del grado/qualifica prevista dall'ordinamento militare/civile, conseguono anche la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- **per nomina individuale e personale**, conferita dal Prefetto, dopo aver accertato i

requisiti previsti, come nel caso degli appartenenti alla polizia municipale ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale". In altri casi il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza è preceduta anche dal giuramento, come previsto dall'art. 4-bis del reg. es. T.U.L.P.S. Questa procedura deve essere osservata, come imposto dall'ultimo comma dell'articolo appena citato, "in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorità amministrativa il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza".

Si ritiene che nel caso dei militari impegnati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica la qualifica sia disposta direttamente *ope legis*, in forza della legge istitutiva dei servizi stessi, visto anche il numero elevato di militari impiegati e la rotazione, nel tempo, dei vari reparti impiegati nei servizi, i requisiti soggettivi ed oggettivi già previsti per l'arruolamento e la permanenza in servizio dei militari, nonché per il giuramento di fedeltà prestato.

Si reputa che la qualifica di agente di P.S. non sia rivestita permanentemente, bensì operi nell'esercizio delle funzioni, in via temporanea e alle condizioni stabilite dalla legge, nel periodo che intercorre dall'inizio al termine del servizio; in concreto dal momento dell'uscita dalla caserma per recarsi a prestare servizio fino all'effettivo rientro in sede, anche se successivo a quello preventivato, in analogia a quanto previsto dall'art. 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ancora oggi in vigore, per gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

### **13. L'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152: il concetto di Forza Pubblica**

La qualifica di agente di P.S. supporta principalmente l'esecuzione, in caso di necessità ed urgenza, dell'identificazione e l'eventuale immediata perquisizione sul posto ai sensi dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152<sup>4</sup>.

4 Art. 4 legge n. 152 del 1975 "In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di

Tale potere, legato indissolubilmente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza, può essere esercitato esclusivamente nell'espletamento dei servizi appena menzionati.

Infatti, l'art. 4 della legge n. 152 del 1975 attribuisce un ampio potere "preventivo-coercitivo" non solo agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria ma anche a quelli impiegati nell'ambito di operazioni di controllo come soggetti facenti parte della "Forza pubblica". Il termine "Forza pubblica" comprende tutti i soggetti:

– cui comunque l'ordinamento attribuisce "potestà di coercizione diretta su persone e cose a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"<sup>5</sup>, ossia attribuisce l'esercizio concreto della funzione di pubblica sicurezza;

– che esercitano le funzioni di pubblica sicurezza a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sotto la direzione e la responsabilità delle Autorità di P.S. Questo sia che essi rivestano la qualifica di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza *ex lege* ed in via permanente (il riferimento è agli appartenenti alle Forze di polizia), sia che essi rivestano la qualifica di agente di pubblica sicurezza in via temporanea, a determinate condizioni e per provvedimento dell'Autorità di P.S. (il riferimento è agli appartenenti ai Corpi/servizi di Polizia locale e agli appartenenti alle Forze Armate).

In tale contesto, i militari agiscono in qualità di "Forza pubblica"<sup>6</sup> come istituzione che

accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo che va trasmesso entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato".

5 Cfr. ex plurimis Corte Cass. Pen., Sez. VI, 5 dicembre 1986.

6 Per un approfondimento sui concetti di Forze di polizia, Forza pubblica e Forze dell'ordine, cfr. Calesini G., "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi", ed. XXIX – 2019, pagg. 50 e segg., Roma, Laurus Robuffo e Caringella F., Iannuzzi A., Levita L., "Manuale

concorre alla salvaguardia e al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica generale all'interno dello Stato e, conseguentemente, all'attuazione coattiva della volontà sovrana di esso, manifestata in qualunque delle sue funzioni.

In questo settore operano primariamente le quattro Forze di polizia<sup>7</sup> ma, in particolari circostanze, possono concorrere ai servizi di ordine e sicurezza pubblica anche le Forze Armate, come nel caso di specie, o, all'occorrenza, anche i rappresentanti di altre organizzazioni come gli appartenenti alle Polizie locali, della Capitaneria di porto/Guardia costiera. Gli appartenenti a queste istituzioni rientrano nel concetto di "Forza pubblica", potendo esercitare, in particolari circostanze, poteri coercitivi diretti sulle persone e sulle cose, caratterizzati dall'uso legittimo della forza in funzione del conseguimento di finalità di natura pubblica, nelle circostanze previste e determinate dalla legge<sup>8</sup>.

#### 14. L'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152: l'identificazione e la perquisizione

L'identificazione e l'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 152 del

di pubblica sicurezza", pagg. 103 e segg., 2013, Roma, Dike Giuridica.

7 Art. 16 "Forze di polizia" della legge 1 aprile 1981 n. 121.

8 Secondo la cosiddetta teoria "ampliata", considerata la più coerente con il quadro normativo-ordinamentale e con l'esperienza concreta della gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, si ritiene rientrino nel concetto di "Forza pubblica" non solo tutti gli appartenenti alle Forze di polizia che rivestono, in via permanente e continuativa, le qualifiche di ufficiali ed agenti di P.S. ex lege perché conaturate al loro istituzionale compito dell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza, ma anche altri soggetti pubblici che possono rivestire, in via temporanea, la qualifica di agente di P.S. per disposizione di un atto legislativo e, talvolta, congiuntamente, per nomina dell'Autorità di pubblica sicurezza (Prefetto), per concorrere, a determinate condizioni, allo svolgimento delle funzioni di pubblica sicurezza. Il riferimento è quindi anche agli appartenenti alle Forze Armate, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e ai Corpi/servizi di Polizia municipale e provinciale.

1975<sup>9</sup>, possono avvenire in casi eccezionali di necessità e di urgenza che non consentano un tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria<sup>10</sup> al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione<sup>11</sup>. Nel concetto di "armi" sono comprese tutte le categorie di armi, anche quelle non da sparo: si ritiene che nella definizione rientrino anche quelle definite "armi improprie" il cui porto deve essere sempre giustificato, come gli strumenti atti ad offendere<sup>12</sup> (es. strumenti da punta e da taglio, bastoni muniti di puntale acuminato, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche ecc.), gli strumenti il cui porto è sempre vietato<sup>13</sup>, le armi con modesta capacità offensiva<sup>14</sup>, gli strumenti riproducenti armi, da segnalazione acustica o quelli denominati soft-air<sup>15</sup>.

Nella definizione di "esplosivi" rientra, sotto il profilo tecnico, ogni sostanza o miscela di sostanze che, in seguito ad adatto stimolo esterno (urto, sfregamento, percussione, azione chimica), può trasformarsi chimicamente, sviluppando, in un tempo brevissimo, una grande quantità di gas ad altissima temperatura e pressione<sup>16</sup>.

9 La giurisprudenza e la dottrina, confortate dal dettato dell'art. 27 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ritengono che questa forma di perquisizione sia tuttora consentita, anche se non espressamente prevista dal Codice di procedura penale.

10 Ciò si verifica allorché, se si differisce l'atto per ottenere il provvedimento, sarebbe pregiudicata la possibilità di compierlo.

11 Non è consentita questa forma di perquisizione, pur in presenza di tutte le altre condizioni, per la ricerca, ad esempio, di sostanze stupefacenti. Se nel corso della perquisizione i militari rinvenivano cose pertinenti al reato (refurtiva, sostanze stupefacenti, documenti falsi, banconote contraffatte ecc.), dovranno essere immediatamente avvisati gli organi di polizia giudiziaria che, se non già presenti, procederanno a immediato sequestro e agli ulteriori atti di polizia giudiziaria.

12 Art. 4, co. 2, legge 18 aprile 1975, n. 110.

13 Art. 4, co. 1, legge 18 aprile 1975, n. 110.

14 D.M. (Ministero dell'interno) 9 agosto 2001, n. 362

15 Combinato disposto degli artt. 4, co. 2, e 5, co. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110.

16 Cfr. Bellagamba G. - Vigna P.L., "Armi, munizioni, esplosivi: disciplina penale

Gli esplosivi sono quelli iscritti d'ufficio, disciplinati, classificati ed elencati da:

- art. 82 e allegato A del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza";
- allegato I del D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81, "Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile".

Rientrano altresì nella definizione quelli che la Corte di Cassazione, con plurime sentenze, ha distinto in:

- **esplosivi veri e propri** dotati di micidialità, le cui condotte illecite integrano sempre delitti;
- **materie esplodenti** prive di micidialità (con finalità di svago, come gli artifici pirici), che trovano disciplina nelle ipotesi contravvenzionali del T.U.L.P.S. e degli artt. 678 e 679 C.P.<sup>17</sup>

Per esplosivi si intendono sia quelli di produzione industriale che artigianale.

Nella nozione di "**strumenti di effrazione**" rientrano gli attrezzi atti ad aprire o forzare serrature, arnesi atti allo scasso come le chiavi alterate, i grimaldelli, gli scalpelli in ferro, gli "spadini" il "tagliavetro" e il palanchino, tradizionalmente definito "piede di porco", i trapani e, in generale, ogni altro strumento atto a forzare o rompere finestre, porte, mobili, cassaforti, a scopo di furto.

La norma prevede che la perquisizione personale<sup>18</sup> sia eseguita nei confronti di persone

e amministrativa", pag. 40, ed. 2008, Milano, Giuffrè.

<sup>17</sup> In tema di reati concernenti le armi, per esplosivi devono intendersi tutti quei prodotti che sono caratterizzati da elevata potenzialità e che per la loro micidialità sono idonei a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo, mentre rientrano nella categoria delle materie esplodenti tutti quei prodotti, utilizzati per i fuochi d'artificio, che sono privi di potenza micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione (Cass. pen., Sez. I, 13 marzo 1995)

<sup>18</sup> La perquisizione è di carattere esclusivamente personale e può essere estesa unicamente al mezzo di trasporto utilizzato per giungere sul posto. Non è permessa alcuna forma di perquisizione domiciliare o locale (di abitazioni, edifici, ecc.) basata sui presupposti

il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili<sup>19</sup>. L'art. 7-bis del citato D.L. 23 maggio 2008, n. 92 concede una limitata e circoscritta estensione di tali poteri, ossia che l'identificazione e la perquisizione personale possano avvenire in situazioni e contesti concreti "anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei **luoghi vigilati**"<sup>20</sup>, quindi come atto di mera prevenzione, per evitare che venga perpetrato, anche solo a livello di tentativo, un fatto costituente reato. L'attività in questione deve essere espletata prioritariamente nell'esecuzione di servizi di vigilanza fissa con una valutazione reale e concreta del pericolo potenzialmente incombente, circoscrivendo l'atto di prevenzione e, eventualmente, di successiva repressione, a probabili fattispecie di reato strettamente connesse a condotte violente o efferate che potrebbero realizzarsi sia nei confronti delle persone che delle strutture sottoposte a vigilanza.

Non è quindi consentito pianificare in modo preordinato servizi che prevedano perquisizioni personali, poiché l'esigenza di compiere l'atto deve sorgere come impellente necessità nell'espletamento del servizio, senza possibilità di dilazioni. ©

dell'art. 4 della legge n. 152 del 1975.

<sup>19</sup> Di conseguenza se è giustificato perquisire chi in orario notturno sia colto in atteggiamento sospetto, senza giustificazioni, sostare nei pressi di una banca, non è altrettanto legittima la perquisizione nei confronti di una persona sorpresa in tarda serata in prossimità della sede di un istituto di credito, ma che risulti abitare nelle vicinanze e che palesi comprovati motivi. In questo caso, infatti, la sua presenza sul luogo sarebbe ampiamente giustificabile.

<sup>20</sup> Un'indicazione simile, con portata limitata perché riferita esclusivamente alle "strutture" vigilate e non ai "luoghi" vigilati, come oggi inteso e con rilevanza e applicabilità maggiormente estesa rispetto al passato, era già presente nelle precedenti disposizioni normative emanate a partire dal 1992. In particolare, il riferimento al termine "strutture" è ancora oggi presente nell'art. 19 della legge n. 128 del 2001, citato, a sua volta, dall'art. 93 "Impiego particolare di contingenti di personale militare delle Forze armate" del Codice dell'ordinamento militare, di cui già si è detto.